



Decreto federale

che approva e traspone nel diritto svizzero l'Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)¹,

visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,

decreta:

Art. 1

¹ L'Accordo del 12 dicembre 2012³ tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2

La modifica delle leggi federali di cui all'allegato è adottata.

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e art. 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica delle leggi federali di cui all'allegato.

RS

¹ RS **101**

² FF ...

³ FF ...

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice penale⁴

5sexies. Cooperazione nell'ambito dell'Accordo PCSC

Art. 358 a. Confederazione e Cantoni

¹ Sulla base dell'Accordo PCSC⁵, la Confederazione e i Cantoni sostengono, tramite il confronto di sistemi di informazione contenenti dati biometrici nonché tramite lo scambio di informazioni ai sensi degli articoli 4-8 dell'Accordo, gli Stati contraenti nella prevenzione di reati gravi secondo l'allegato dell'Accordo.

² Il punto di contatto nazionale degli Stati Uniti d'America ai sensi dell'articolo 9 dell'Accordo PCSC può confrontare, ai fini della prevenzione e del perseguimento di reati gravi ai sensi dell'articolo 1 paragrafo 6 di tale Accordo, caso per caso i propri dati dattiloscopici con i dati indicizzati nel sistema d'informazione svizzero.

Art. 359 b. Punto di contatto nazionale

¹ Fedpol è il punto di contatto nazionale ai sensi dell'articolo 9 dell'Accordo PCSC.⁶

² In tale veste, assolve segnatamente i seguenti compiti:

- a. riceve le richieste nazionali relative a un confronto con i profili del DNA ai sensi degli articoli 6-8 dell'Accordo o i dati dattiloscopici ai sensi degli articoli 3-5 dell'Accordo contenuti nel sistema d'informazione degli Stati Uniti d'America trasmesse dalle seguenti autorità:
 1. fedpol,
 2. il Servizio delle attività informative della Confederazione;
 3. il Ministero pubblico della Confederazione,

⁴ RS 311.0

⁵ Accordo del 12 dicembre 2012 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi (RS xxx).

⁶ Accordo del 12 dicembre 2012 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi (RS xxx).

4. le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità di polizia delle città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano,
- b. verifica i riscontri positivi ottenuti nel sistema d'informazione per profili del DNA o dati dattiloscopici degli Stati Uniti d'America in seguito a una richiesta della Svizzera,
- c. trasmette allo Stato richiedente i dati personali e, su richiesta, ulteriori informazioni disponibili,
- d. trasmette, su richiesta o di propria iniziativa, dati personali e non personali ai fini della prevenzione di reati gravi o di attività correlate al terrorismo ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo.

2. Legge sui profili del DNA⁷

Art. 1

¹ La presente legge disciplina

- d. (...);
- e. lo scambio transfrontaliero di dati nell'ambito dell'Accordo PCSC⁸.

Titolo prima dell'art. 13a:

Sezione 4a: Collaborazione internazionale

Art. 13b Accesso al sistema d'informazione mediante procedura di richiamo nell'ambito dell'Accordo PCSC

¹ Sulla base dell'Accordo PCSC⁹, il punto di contatto nazionale degli Stati Uniti d'America ai sensi dell'articolo 9 dell'Accordo PCSC può confrontare, ai fini della prevenzione e del perseguimento di un reato grave ai sensi dell'articolo 1 paragrafo 6 di tale Accordo, caso per caso i profili del DNA con i dati indicizzati nel sistema d'informazione di cui all'articolo 10.

² L'autorità competente per ordinare l'allestimento di un profilo del DNA può chiedere, ai fini della prevenzione e del perseguimento di un reato grave, al punto di contatto nazionale ai sensi dell'articolo 359 capoverso 1 CP di confrontare il profilo del DNA in questione con il sistema d'informazione dei profili del DNA degli Stati Uniti d'America.

⁷ RS 363

⁸ Accordo del 12 dicembre 2012 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi (RS xxx)

⁹ Accordo del 12 dicembre 2012 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi (RS xxx)

